



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata Autorità nella persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Busia

E

L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Fondazione ANCI), di seguito denominata IFEL, nella persona del suo Presidente dott. Alessandro Canelli
di seguito congiuntamente indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC (di seguito, Autorità) la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito nel suddetto decreto;
- in particolare, il comma 2, del citato articolo 213 prevede che l'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 213, l'ANAC, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti:
 - o vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;
 - o vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
 - o segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
 - o formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
 - o vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie;
- L'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 assegna all'ANAC funzioni di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche;

- in attuazione di quanto previsto dal D.M. del 22 novembre 2005, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha costituito la Fondazione IFEL per lo svolgimento delle funzioni affidate alla medesima a supporto ai Comuni in materia di finanza locale;
- IFEL elabora, sviluppa e rende disponibili agli attori istituzionali ed in particolare ai comuni approfondimenti scientifici e tematici a valenza anche formativa per accompagnare l'ente locale nella corretta e ragionata applicazione del plesso normativo in materia di economia, finanza e fiscalità locale;
- giusta l'art. 3 dello Statuto, la Fondazione inoltre:
 - o produce studi, analisi e ricerche in materia di economia e finanza locale;
 - o assicura il monitoraggio e l'analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e l'economia locale e cura la diffusione dei risultati;
 - o elabora proposte e progetti finalizzati al miglioramento delle attività amministrative connesse alla finanza e all'economia locale, all'attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia finanziaria;
 - o partecipa, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, all'attuazione delle riforme legislative in materia di finanza locale;
 - o realizza attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in materie di economia e finanza pubbliche e in tutte le materie che consentano ai Comuni italiani l'utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie risorse e del proprio patrimonio, e l'accesso a ulteriori risorse, in un'ottica di accrescimento dell'autonomia finanziaria;
 - o promuove e realizza studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d'interesse economico e finanziario per le autonomie locali;
 - o realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali in materia di finanza locale;
 - o nell'interesse proprio, di ANCI o dei Comuni italiani, stipula e sviluppa accordi di cooperazione con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive finalità istituzionali.
- l'art. 57, co. 2-novies, del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha affidato a IFEL, prevedendo contestualmente l'assegnazione di idonee risorse, il compito di:
 - o rafforzare, attraverso appositi interventi, il supporto alla prevenzione e alla gestione delle crisi finanziarie dei Comuni;
 - o realizzare specifiche attività in materia di investimenti pubblici, valorizzazione del patrimonio immobiliare e relativo supporto alle amministrazioni locali;
 - o implementare interventi specifici per efficientare lo sviluppo della capacità di accertamento e riscossione degli enti locali.
- IFEL nella realizzazione e implementazione degli interventi a supporto dei Comuni previsti dall' art. 57, co. 2-novies, del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, renderà disponibili a tutte la Amministrazioni pubbliche gli output prodotti con lo scopo di condividere informazioni, buone pratiche ed esperienza

CONSIDERATO CHE

- la collaborazione converge con le finalità delle attività che IFEL svolge anche nell'ambito della propria funzione di supporto all'ANCI in materia di finanza locale;

PRESO ATTO

- che l'obiettivo comune è quello di fornire servizi di supporto, consulenza, informazione agli enti pubblici per prevenire attività in contrasto con i principi di trasparenza e legalità;

RITENUTO

- che per le motivazioni già indicate, procedere alla stipula di una intesa per lo svolgimento di servizi di comune interesse;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza indicate in premessa IFEL e ANAC intendono collaborare al fine di migliorare la capacità dei Comuni o delle loro forme associative nella gestione di processi di investimento con particolare riferimento alla gestione delle procedure di affidamento caratterizzate da un più elevato grado di discrezionalità, quali ad esempio gli affidamenti diretti e le forme di partenariato pubblico privato, in modo da rendere più efficienti i processi ed efficaci i piani di investimento da essi deliberati sui territori di competenza.

Tale collaborazione sarà volta da un lato a individuare possibili ambiti di intervento dell'ANAC in funzione regolatoria attraverso la tempestiva segnalazione da parte di IFEL delle aree di crisi connesse alla gestione delle procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici o di PPP da parte dei Comuni, dall'altro a rafforzare le funzioni di servizio ed assistenza di IFEL nei confronti dei Comuni attraverso l'agevolazione nell'applicazione dei provvedimenti adottati dall'ANAC e lo sviluppo di best practices.

Articolo 2 (Ruolo della Fondazione IFEL)

A tale fine IFEL invia all'ANAC, periodicamente, la produzione interpretativa e informativa curata dai propri uffici e consulenti e costituita prevalentemente da vademecum, linee guida interpretative, manuali tascabili, prontuari, guide e prospetti, riguardanti gli istituti principali del Codice dei contratti pubblici come, ad esempio:

- a) procedure di affidamento e gestione di contratti di partenariato pubblico privato (PPP);
- b) costituzione e gestione di centrali di committenza o "soggetti aggregatori" tra enti locali per l'acquisizione di beni e servizi;

- c) qualificazione delle stazioni appaltanti;
- d) esecuzione dei contratti di appalto;
- e) modalità di selezione di società di gestione del risparmio per l'istituzione e gestione di strumenti finanziari per lo sviluppo urbano e, a valle, modalità di selezione di fornitori di beni e servizi di detti strumenti finanziari.

Articolo 3 *(Ruolo Autorità nazionale anticorruzione)*

L'ANAC, nell'ambito della propria missione istituzionale, esamina la documentazione inviata da IFEL al fine di individuare possibili ambiti di intervento quali ad esempio quelli dell'attività regolatoria e il rilascio di pareri, nel rispetto della disciplina regolamentare interna, su questioni interpretative sollevate da IFEL qualificate di interesse generale.

ANAC, di regola, coinvolge IFEL negli eventuali lavori di tavoli tecnici finalizzati alla predisposizione di atti regolatori con particolare riferimento alle questioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4 *(Referenti per la collaborazione)*

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti designano ciascuna propri Referenti.

I Referenti designati dalle Parti sono:

a) Per l'ANAC:

-Il Segretario Generale: Cons. Renato Catalano

-Il dirigente dell'ufficio Regolazione contratti pubblici: dott. Alberto Cucchiarelli

b) Per IFEL:

- Dott. Francesco Monaco

- Dott. Tommaso Dal Bosco

Articolo 5 *(Comunicazione)*

Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti possono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it

per IFEL: Ifel.fondazione@pec.it

Articolo 6 *(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)*

Il presente Accordo ha una validità di anni tre e produce effetti dalla data di sottoscrizione.

Le Parti possono stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Accordo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ogni eventuale rinnovo dell'Accordo è subordinato al previo accertamento della permanenza dei presupposti di legge richiamati nelle premesse ed è formalizzato con espresso accordo sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso manifestato e sottoscritto da entrambe le Parti, senza alcun onere per le stesse.

Articolo 7 *(Oneri finanziari)*

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 8 *(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)*

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà del Ministero e dell'A.N.AC. che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto. Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Articolo 9 *(Sicurezza delle informazioni e privacy)*

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 10 (*Norme finali*)

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma,

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Per L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale

Il Presidente

Dott. Alessandro Canelli